

LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali » (100-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

All'esposizione fatta dal Presidente, relatore, che propone il ripristino del testo del Senato, segue un ampio dibattito, nel corso del quale i senatori Mancinelli, Gramegna, Molinelli, Minio, Agostino, Fedeli e Locatelli si dichiarano favorevoli agli emendamenti approvati dalla Camera, i senatori Lepore e Battaglia si dichiarano contrari agli stessi, ed il senatore Piegari si manifesta favorevole alla modificazione apportata dalla Camera all'articolo 3. Il Sottosegretario Bisori insiste per il ripristino del testo già approvato dal Senato.

Infine la Commissione approva le modificazioni apportate dalla Camera ai numeri 6, 7 ed 8 dell'articolo 1, alle quali il relatore, in seguito a nuovi elementi emersi dalla discussione, si è dichiarato favorevole, mentre il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, e respinge tutte le altre modificazioni ripristinando il testo già approvato a suo tempo dal Senato.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente MAGLIANO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

In sede deliberante, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge: « Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1450).

Il relatore, senatore Antonio Romano, illustra ampiamente un nuovo testo del disegno di legge, proposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per il quale, nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari e gli agenti delegati dalle Amministrazioni competenti procedono direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento di campioni in tutti i casi previsti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal relativo regolamento. Per la identificazione personale i predetti funzionari ed agenti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero delegante. Il relatore si dichiara favorevole all'attuale testo che ritiene possa superare le obiezioni di carattere giuridico avanzate a proposito della originaria formulazione.

Si dichiara contrario anche all'attuale testo — come già fu contrario al testo originario — il senatore Franza, il quale ritiene inopportuno equiparare i funzionari ed agenti dei Ministeri economici agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell'esplicazione dell'attività di vigilanza, cioè dell'attività di prevenzione dei reati.

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta, anche al fine di conoscere le argomentazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a sostegno del nuovo testo presentato.

In sede consultiva, la Commissione ascolta un'esposizione del senatore Pelizzo sul disegno di legge: « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali » (2235), per il parere da dare alla 9ª Commissione.

Il senatore Pelizzo si dichiara favorevole, in linea generale, alle disposizioni del disegno di legge, ma sofferma la sua attenzione sul terzo comma dell'articolo 54-bis (da aggiungere al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127), contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge. In tale comma, si fissa il limite massimo dell'indennità da attribuire al titolare del brevetto utilizzato dal licenziatario; il senatore Pelizzo ritiene inopportuno tale limite e suggerisce, come più equa, l'indicazione generica di un « congruo compenso ».

Dopo brevi interventi del Presidente e del senatore Ravagnan, la Commissione approva il parere redatto secondo le indicazioni del senatore Pelizzo e delibera l'immediata trasmissione del parere stesso alla Commissione competente, attualmente riunita per deliberare sul disegno di legge in questione.

La Commissione passa successivamente all'esame del disegno di legge: « Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale » (2227), già approvato dalla Camera dei deputati, per il parere alla 7ª Commissione (lavori pubblici e trasporti).

Riferisce il senatore De Pietro, il quale si dichiara favorevole alla prima parte dell'articolo unico del disegno di legge, contenente i criteri tecnici direttivi per le norme sulla circolazione, ai quali il Governo dovrà attenersi nell'attuazione della delega. Il senatore De

Pietro manifesta invece la propria perplessità sull'ultimo comma dell'articolo unico, riguardante la delega in materia di sanzioni penali. Tale comma, ad avviso del relatore, impedisce — per la sua inadeguata formulazione — l'espressione di un motivato e cosciente parere.

Si apre quindi un ampio dibattito, al quale partecipano: i senatori Papalia e Picchiotti — che si dichiarano d'accordo con l'opinione del relatore —, il senatore Cornaggia Medici — che si sofferma su numerosi problemi particolari della circolazione stradale —, il Sottosegretario di Stato Scalfaro — il quale, pur rilevando l'infelice formulazione dell'ultimo comma del disegno di legge, sottolinea l'interdipendenza tra la delega concernente le norme sulla circolazione e quella riguardante le sanzioni penali —, i senatori Tessitori e Franza — contrari, in linea di massima, alla delega, tenuto conto della delicatezza della materia —, i senatori Azara e Antonio Romano che suggeriscono una più adeguata formulazione del comma in questione.

Dopo un intervento esplicativo del Presidente, rimane infine stabilito che la Commissione esprimerà parere favorevole ai criteri direttivi tecnici contenuti nel disegno di legge, mentre suggerirà alla Commissione competente, e successivamente all'Assemblea, di modificare l'ultimo comma nel senso di concedere al Governo la facoltà di estendere alle trasgressioni alle nuove norme sulla circolazione le attuali sanzioni penali e di modificare le sanzioni stesse, purchè esse non superino, nel massimo, per le pene detentive i mesi dodici e, per le pene pecunarie la somma di lire 20.000.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio.

In sede deliberante, la Commissione ascolta un'ampia relazione del senatore Trabucchi sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi ed altri, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri e Berlinguer ed altri: « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210), già approvato dalla

Camera dei deputati, al quale, su richiesta della senatrice Merlin Angelina e del senatore Fiore, viene abbinata la discussione dei disegni di legge: « Modifica alle disposizioni sulla reversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari » (8), d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina e: « Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro » (290), di iniziativa dei senatori Fiore e Bitossi. Il relatore, dopo aver illustrato i precedenti dei disegni di legge, rileva la necessità di alcuni emendamenti tendenti ad un completamento e ad un migliore coordinamento delle norme in essi contenute.

I senatori De Luca Luca, Fiore e Mariotti ritengono opportuno uno stralcio delle norme riguardanti i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti statali, mentre auspicano una pronta approvazione, senza emendamenti, delle disposizioni riguardanti le pensioni di reversibilità per le quali vi è una grande attesa da parte degli interessati. Dopo interventi del Sottosegretario Riccio, il quale si dichiara contrario allo stralcio delle norme relative al collocamento a riposo del personale che sono altrettanto urgenti quanto quelle relative alla reversibilità, e dei senatori Marina, Tomè, Carelli, Schiavi e Spagnoli, la Commissione decide di nominare una Sottocommissione composta dai senatori Trabucchi, Tomè, Carelli, Mariotti, Roda, Fiore ed Asaro, con l'incarico di portare a termine il più rapidamente possibile il coordinamento degli emendamenti in un testo da sottoporre la settimana prossima alla Commissione.

Il senatore Spagnoli riferisce sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Leo e Cottone: « Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione » (2204), già approvato dalla Camera dei deputati, proponendone l'approvazione con la precisazione che la proroga delle agevolazioni tributarie deve intendersi concessa per le costruzioni portate a termine entro il 31 dicembre 1959. Il Presidente rileva l'opportunità di limitare al minimo la proroga

delle esenzioni tributarie; i senatori Carelli e Marina mettono in evidenza che le esenzioni tributarie, concesse per la costruzione di alloggi di qualsiasi tipo, agevolano tutti gli investimenti di capitali favorendo un notevole impiego di mano d'opera. I senatori De Luca Luca ed Asaro espongono la loro contrarietà alla concessione di proroghe indiscriminate alle agevolazioni tributarie che alimentano le speculazioni mentre sarebbe stato dovere del Governo di provvedere alla revisione di tutta la materia.

Dopo interventi del relatore e dei senatori Tomè e Trabucchi, conclude la discussione il Sottosegretario Piola, il quale fa presente che il Governo già da tempo aveva riscontrato la necessità di una riesame delle norme relative alle agevolazioni tributarie in materia edilizia presentando alla Camera un apposito disegno di legge che non è stato però ancora esaminato; il disegno di legge è quindi approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente CIASCA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

La Commissione procede alla nomina di un Vice Presidente in sostituzione del senatore Cermignani: risulta eletta la senatrice Merlin Angelina.

In sede deliberante, la Commissione prosegue e conclude la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica » (2120), già approvato dalla Camera dei deputati.

Iniziando l'esame dal titolo III, relativo agli istituti superiori di educazione fisica, il Presidente propone un emendamento aggiuntivo che dichiara esplicitamente istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore di educazione fisica. I senatori Roffi, Ferretti e il relatore Tirabassi sottolineano l'opportunità che tutto il titolo sia lasciato nella sua sostanza immutato, pur con gli inconvenienti che esso comporta, onde evitare che sorgano nuovi ostacoli alla approvazione del disegno di legge. Il Presiden-

te ritira il suo emendamento e l'articolo 22 è approvato senza modificazioni.

Sul secondo comma dell'articolo 23 si svolge un ampio dibattito — al quale prendono parte i senatori Martini, Lamberti, Ferretti, Roffi, Di Rocco e Russo Luigi, il relatore Tirabassi, il Presidente e il Sottosegretario di Stato Scaglia — circa la necessità o meno dell'iniziativa delle autorità accademiche per le eventuali modificazioni dello statuto; infine la Commissione approva un emendamento del senatore Lamberti che limita l'efficacia del comma alla prima emanazione dello statuto e rinvia alle norme generali sull'istruzione superiore il caso di modificazione dello statuto stesso. Con tale emendamento l'articolo 23 è approvato.

L'articolo 24 è approvato con un emendamento aggiuntivo, in fine, proposto dal senatore Lamberti, che estende la possibilità di accesso agli istituti superiori di educazione fisica alle diplomate degli istituti tecnici femminili.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli dal 25 al 28. La proposta di un articolo aggiuntivo, suggerito dal Presidente, tendente a fissare la decorrenza del provvedimento dal 1° ottobre 1958 è ritirata dal presentatore dopo breve discussione.

Prima di procedere alla deliberazione sull'articolo 29, relativo alla parte finanziaria, la Commissione riprende in esame il secondo comma dell'articolo 15 lasciato in sospenso: il Presidente illustra le considerazioni prospettate dalla Commissione di finanza contro l'emendamento dei senatori Ferretti ed Angelilli — inteso a concedere l'anzianità dal 1° ottobre 1946 anziché dal 1° ottobre 1950 agli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto —; il senatore Ferretti ribadisce gli argomenti già svolti a favore della sua tesi; il senatore Angelilli si associa alle considerazioni del senatore Ferretti insistendo in particolare sulla modesta incidenza finanziaria dell'emendamento e richiamandosi anche ad un precedente verificatosi nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica istruzione; anche il senatore Roffi si dichiara favorevole all'emendamento. Il Sottosegretario Scaglia esprime invece la ferma opposizione del Governo alla concessione dell'anzianità dal 1° ottobre 1946 che violerebbe un principio gene-

rale adottato in tutti i casi analoghi. I senatori Roffi e Ferretti, pur riconfermando la bontà della richiesta, rinunciano ad essa al solo fine di facilitare la sollecita approvazione del disegno di legge, mentre il senatore Barbareschi, al quale si associa il senatore Angelilli, chiede un rinvio della deliberazione alla prossima settimana. Dopo ulteriori precisazioni del rappresentante del Governo, respinta la proposta di rinvio del senatore Barbaro, la Commissione approva senza modificazioni il secondo comma dell'articolo 15, gli emendamenti aggiuntivi all'articolo stesso proposti dal relatore, la cui deliberazione era stata pure rinviata, e l'articolo nel suo complesso.

Tornando all'esame dell'articolo 29, il Presidente comunica che la Commissione di finanza condiziona il suo assenso al disegno di legge ad un ulteriore aumento delle tasse per l'educazione fisica già fissate nell'articolo 11 nella misura di lire 200; propone perciò che in sede di articolo 29 sia approvato un emendamento che aumenti di 100 lire la tassa, salvo poi, in fase di coordinamento, ad unificare le due norme. Alla proposta del Presidente la Commissione si dichiara unanimemente favorevole, mentre un ampio dibattito si svolge circa la opportunità di precisare o meno nell'articolo l'importo di 160 milioni quale maggiore onere derivante dall'applicazione della legge e circa la decorrenza del provvedimento stesso. Dopo interventi dei senatori Ferretti, Lamberti, Roffi, Angelilli e Di Rocco, la Commissione approva l'articolo 29 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Presidente, relativo all'ulteriore aumento di lire 100 delle tasse per l'educazione fisica, con la soppressione delle parole « nell'importo di lire 160 milioni » e con la sostituzione delle parole « 1958-59 » alle altre « 1957-58 ».

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso, con riserva di coordinamento.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Vice Presidente CERABONA.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Sedati e per i trasporti Manironi.

In sede deliberante, la Commissione continua la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri: « Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (2024). Dopo ripetuti interventi del presentatore De Luca Angelo e dei senatori Restagno, Barbaro, Porcellini, Amigoni e Crollanza — ai quali esaurientemente replica il Sottosegretario Sedati — il disegno di legge è approvato con numerose modificazioni di carattere formale e sostanziale.

La discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Camangi: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2211), già approvato dalla Camera dei deputati, è rinviata alla prossima seduta, al fine di consentire un più approfondito esame del provvedimento.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente LONGONI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Sullo.

All'inizio della seduta il Presidente comunica che il Presidente del Senato ha aderito alla richiesta della Commissione, espressa con voto unanime, che i disegni di legge nn. 1654, 2235 e 1854-*Urgenza*, relativi alla durata dei brevetti per invenzioni industriali e alla istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti, siano trasferiti dalla sede referente alla sede deliberante.

In sede deliberante, la Commissione procede, quindi, alla discussione congiunta dei disegni di legge: « Durata dei brevetti per invenzioni industriali » (1654), « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (2235) e: « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (1854-*Urgenza*), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri.

Il relatore, senatore Turani, dopo essersi riferito, per quanto concerne il provvedimento relativo alla durata dei brevetti industriali, alla relazione che già ebbe a svolgere in altra epoca, fa un'ampia esposizione circa i due di-

segni di legge nn. 2235 e 1854. Conclude dichiarandosi favorevole al progetto governativo, che, a suo avviso, mira ad un equo contemperamento dei diritti soggettivi del titolare del brevetto in ordine ai principi di natura anche morale, in forza dei quali pure la collettività deve poter trarre vantaggio dalle invenzioni brevettate.

Dopo alcune dichiarazioni del Sottosegretario Sullo, che rende noto che il Governo è contrario ad attribuire effetti retroattivi alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1654, prende la parola il senatore Bardellini che aderisce, invece, ai criteri informativi del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; tale provvedimento, a suo parere, tutela in migliore maniera gli interessi della collettività, e, d'altra parte, non mortifica le legittime aspettative della libera concorrenza.

Il seguito della discussione viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

In sede consultiva, la Commissione ascolta una esposizione del senatore Braitenberg, per il parere da darsi alla 3^a Commissione, sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del VI Protocollo delle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956 » (2228). Le conclusioni favorevoli del parere del senatore Braitenberg, messe ai voti, sono approvate.

Successivamente la Commissione ascolta una esposizione del senatore Battista sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Roselli ed altri: « Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali » (2221), per il parere da darsi alla 11^a Commissione (Igiene). Il senatore Battista propone che la Commissione dia parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge in oggetto, sopprimendo, tuttavia, gli articoli 2 e 3. Le conclusioni del parere redatto dal senatore Battista, messe ai voti, sono approvate.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957. — *Presidenza del Presidente PEZZINI.*

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Gui.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge l'iniziativa dei deputati Elkan ed altri: « Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali » (2233), già approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce il senatore Grava, dichiarando di ritenere che il disegno di legge rappresenti un atto di giustizia nei riguardi di quei coadiutori frazionali, che, eccedendo il numero di 6.000 previsto per l'inquadramento in ruolo dei collocatori dall'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, si trovano attualmente esclusi dai benefici della citata legge, pur avendo i requisiti che li renderebbero idonei a fruirne. Pertanto il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione sollecitata del disegno di legge, col quale si dispone che, nella prima applicazione della legge n. 562, il numero di 6.000 posti di organico possa essere superato, in attesa del graduale riassorbimento nel contingente normale.

Prendono successivamente la parola i senatori Fantuzzi e Monaldi, i quali prospettano la particolare condizione dei collocatori e coadiutori che non ottennero l'inquadramento per il fatto di non aver raggiunto, alla data del 16 maggio 1956, i sei mesi di anzianità di servizio previsti dalla legge del 1956. Replicando, il relatore Grava fa presente le difficoltà finanziarie che si opporrebbero ad un ulteriore aumento del numero dei collocatori sistemati in ruolo organico. Le stesse preoccupazioni di ordine finanziario sono poi ribadite dal Ministro Gui: questi insiste sull'opportunità di non ritardare l'approvazione del disegno di legge, giustamente atteso dai collocatori che hanno maturato il diritto ad essere inquadrati in ruolo, e chiede alla Commissione di non apportare emendamenti che — per andare incontro a un gruppo di collocatori il quale, indubbiamente, vanta titoli inferiori a quelli di coloro che sono contemplati nella legge del 1956 — renderebbero necessario il rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati e porrebbero nuovi problemi di copertura finanziaria difficili a risolversi.

Un emendamento dei senatori Fantuzzi, Bolognesi e Mancino, tendente ad estendere l'inquadramento in ruolo anche a quei collocatori

che non avessero maturato i sei mesi di servizio alla data del 16 maggio 1956, viene successivamente ritirato su richiesta del Ministro Gui, il quale dichiara che questo problema verrà studiato, compatibilmente con le esigenze di copertura finanziaria.

Dopo di che il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

La Commissione passa poi a discutere il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri e Di Vittorio ed altri: « Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani » (2103) — già approvato dalla Camera dei deputati —, ascoltando l'ampia relazione del senatore De Bosio. Il relatore esordisce ricordando che, dopo la conclusione del contratto collettivo in data 30 aprile 1938, non è stato possibile rivedere con normali trattative ed accordi sindacali il trattamento economico e giuridico dei portieri, custodi e addetti alla pulizia di stabili urbani. Alla regolazione dei rapporti fra portieri e proprietari di immobili si è perciò provveduto con successive leggi, di cui il relatore ricorda il contenuto. Oggi, ancora una volta, si rende necessario l'intervento legislativo, per assicurare a questi lavoratori un trattamento più adeguato alle attuali esigenze di vita. Il progetto di legge in discussione si propone principalmente di conglobare in un'unica voce retributiva il salario, l'indennità di contingenza e le indennità di carovita e di caropane. Inoltre il disegno di legge prevede la parificazione delle retribuzioni per i portieri dei due sessi.

Il relatore si domanda quindi se sia ammissibile l'intervento del legislatore per imporre una disciplina che regoli le condizioni di lavoro e il trattamento economico di una categoria nei confronti di un'altra; e, contrariamente al punto di vista espresso dalla Commissione di giustizia della Camera, dichiara di ritenere che l'intervento della legge sia legittimo in questo caso, principalmente per il fatto che le organizzazioni sindacali non sono ancora inserite nell'ordinamento giuridico dello Stato per la mancanza della legge sindacale. Il relatore ritiene però che l'intervento del legislatore debba ispirarsi al senso dell'equità, tenendo presente la necessità di legiferare solo

strettamente per quanto attiene alla materia di questo rapporto di lavoro, rispettando le norme costituzionali e i principi generali del diritto, attenendosi alla prassi sindacale pacifica o generalmente adottata. Sulla base di questi principi, il relatore si dichiara favorevole al disegno di legge, salvo alcuni emendamenti.

Il senatore De Bosio ritiene anzitutto che debba essere modificata la disposizione che dà efficacia retroattiva alla legge da emanarsi, stabilendone la decorrenza al gennaio 1957; a suo avviso, tale disposizione è contraria ad un principio generale del diritto, sancito nello articolo 11 del Codice civile.

Inoltre il relatore ritiene giusto che la remunerazione della mano d'opera femminile sia identica a quella della mano d'opera maschile, purchè però sia garantita la parità di condizioni e la parità di valore del lavoro svolto dai portieri dei due sessi.

Quanto alla scala mobile, il senatore De Bosio si dichiara favorevole al suo accoglimento, ma propone che — là dove si stabilisce che le variazioni del costo della vita saranno riferite agli indici calcolati per la categoria del commercio — sia aggiunto un chiarimento che escluda dal computo le voci di retribuzione in natura di cui beneficiano i portieri (cioè abitazione, luce, acqua, riscaldamento, ecc.).

Infine il relatore si dichiara contrario alla norma contenuta nell'articolo 6, che pone a carico esclusivo dei proprietari degli immobili la maggiore spesa derivante dalla legge per il servizio di portierato: questa norma, a suo avviso, è anticostituzionale e antiggiuridica, in quanto viola il principio generale della libertà contrattuale.

Udita la relazione del senatore De Bosio, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

In sede referente, proseguendosi l'esame dei disegni di legge nn. 2225, 1252 e 1473 concernenti miglioramenti delle pensicni di previdenza sociale, il senatore Cesare Angelini dichiara di rinunciare all'incarico di relatore che aveva assunto, unitamente al Presidente Pezzini, sul disegno di legge n. 2225. Successivamente la Commissione autorizza i relatori a presentare alla Presidenza del Senato le relazioni sui tre disegni di legge.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

3^a Commissione permanente (Affari esteri e Colonie)

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a permutare un immobile appartenente al patrimonio dello Stato in Santiago del Cile, con due fabbricati, di proprietà privata, siti nella stessa città (2124).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956 (2000).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957 (2135).

3. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica (2151-*Urgenza*).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale conclusi a Lugano il 17 settembre 1955 (2193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina firmata a Madrid il 15 maggio 1954 (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Approvazione ed esecuzione del Sesto Protocollo delle concessioni addizionali allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956 (2228).

7. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica, concluso a Washington il 3 luglio 1957, con Note connesse del 3-11 luglio 1957 (2230-*Urgenza*).

8. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956 (2265).

5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento a 73 miliardi del limite di spesa di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 245, concernente, fra l'altro, l'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie (2149).

2. Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (2199).

3. Modifiche ad alcune leggi sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare (1975).

4. Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività (2163).

5. Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare (2170) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (2218) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Rimborso di somme anticipate ad Enti civili della Dalmazia da parte delle Casse militari negli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43 (2187).

8. Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (2200).

9. Determinazione dei contributi statali alle spese dei comuni di Ascoli Piceno, Bolzano e Cagliari per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari (2203).

10. Soppressione della Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 (2205) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia (2206).

12. Approvazione dell'atto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Verona in data 19 novembre 1956, n. 4783 di repertorio, contenente l'impegno da parte dello Stato a cedere al comune di Verona e alla ditta Industrie meccaniche alimentari (I.M.A.) con sede pure a Verona, vari immobili patrimoniali disponibili siti in detta città contro impegno da parte degli Enti cessionari a costruire alcuni fabbricati su terreni demaniali ed a corrispondere il conguaglio dei valori (2207) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Vendita a trattativa privata a favore della Società per azioni Refrattari Verzocchi,

del complesso immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da un'area di metri quadrati 24.627,91 e dai manufatti che vi insistono, sita sul litorale orientale del comune di La Spezia, località Fossa Mastra (2184) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Finanziamenti ai profughi giuliani e dalmati per il reimpianto e il perfezionamento delle attività lavorative già esercitate nei territori abbandonati (1546).

15. TRABUCCHI. — Mantenimento del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni (2197).

16. TOMÈ ed altri. — Soppressione della imposta comunale di consumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcoole ed istituzione di una addizionale all'imposta erariale di fabbricazione dell'alcoole etilico non denaturato. Modifica al regime dell'imposta di consumo per i prodotti di cui alla nota 2 dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2090).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Permuta con la provincia di Aracoeli dei Fratini minori, dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15 (1418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie (1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvedimenti speciali per la città di Palermo (705).

2. AMADEO ed altri. — Modifica all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (1703).

3. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

4. Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. BERTONE. — Modifiche agli articoli 34 e 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (1742).

2. Modifiche alle norme sulla imposta generale sull'entrata (1116).

3. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (591).

7^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile)

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 10.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputato CAMANGI. — Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (2111) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Fissazione di un nuovo termine in sostituzione di quello previsto dall'articolo 8

della legge 31 luglio 1954, n. 626, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività e norme integrative (2239-Urgenza).

2. Disposizioni per l'ammordamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara (2144).

3. Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale (1704-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

4. Disciplina delle pubbliche autolinee (2195).

5. SPEZZANO e DE LUCA Luca. — Concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in località diversa da quella della sede elettorale nella quale sono iscritti (2044).

6. Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del Medio e dell'Alto Adriatico (1986).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

ZUCCA e NEGRO. — Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali (2095).

8^a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione)

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 10.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio (2209) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. ANGELILLI. — Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne (1865).

2. ANGELILLI. — Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio a favore dei pescatori delle acque interne (1866).

3. SALARI ed altri. — Provvedimenti per la ricostituzione degli oliveti danneggiati dal gelo (2016).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. SERENI ed altri. — Per la difesa e lo sviluppo dell'azienda e proprietà contadina (1961).

2. SERENI ed altri. — Provvedimenti straordinari a favore dei piccoli e medi coltivatori colpiti dalle avversità atmosferiche dell'inverno 1955-56 (1449).

3. SERENI ed altri. — Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e provvidenze permanenti per le zone colpite (2034).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. FORTUNATI ed altri. — Provvedimenti per il riordinamento della finanza locale e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti (2087).

2. Deputato TRUZZI. — Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 (2232).

3. Modifiche al regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, riguardante la soppressione dell'imposta sui terreni bonificati e norme di perequazione dell'imposta fondiaria (2215).

4. Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare (2250).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PASTORE e MORELLI e DI VITTORIO ed altri. — Tutela del lavoro a domicilio (1938) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (1690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati PASTORE ed altri e DI VITTORIO ed altri. — Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani (2103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. BITOSSÌ ed altri. — Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas (1889).

2. ANGELINI Cesare. — Assistenza sanitaria ed economica a favore dei marittimi dichiarati inidonei alla navigazione (1909).

3. MENGHI e ANGELILLI. — Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, recante proroga e ampliamento dei provvedimenti per incre-

mentare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori (1942).

4. Deputato TRUZZI. — Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 (2232) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11^a Commissione permanente

(Igiene e Sanità)

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

CIASCA. — Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'apertura ed all'esercizio delle farmacie regolate dal testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni (1130).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. BENEDETTI e PIECHELE. — Interpretazione autentica dell'articolo 367 lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2080).

2. Deputati ROSELLI ed altri. — Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (2221) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CARELLI ed ELIA. — Ordinamento ed esercizio delle farmacie rurali (1686).

2. BOCCASSI ed altri. — Assistenza sanitaria gratuita ai non abbienti (697).

II. Esame del disegno di legge:

SANTERO. — Disciplina dell'esercizio della chirurgia (2166).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, disciplinate da disposizioni particolari (2249).

Giunta consultiva per il Mezzogiorno.

Giovedì 5 dicembre 1957, ore 9.

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvidenze per l'industria zolfifera (2167).

Licenziato per la stampa alle ore 0,30 del 5-12-1957.